

ALLEGATO A

STATUTO

lib. 10070 di Repertorio
n. 5323 a. 1998

FONDAZIONE IDIS – CITTA' DELLA SCIENZA

(Istituto per la diffusione e la valorizzazione della cultura scientifica)

Articolo 1

Costituzione

È istituita la "Fondazione IDIS – Città della Scienza (Istituto per la diffusione e la valorizzazione della cultura scientifica)".

La "Fondazione IDIS – Città della Scienza" è Ente con personalità giuridica di diritto privato legalmente riconosciuto ed opera come organismo di ricerca, iscritta all'anagrafe nazionale ricerche al numero 51680yb8.

Articolo 2

Sede e scopo

La Fondazione ha sede in Napoli alla via Coroglio 104. Essa esplica i suoi fini statutari nell'ambito della Regione Campania.

Articolo 3

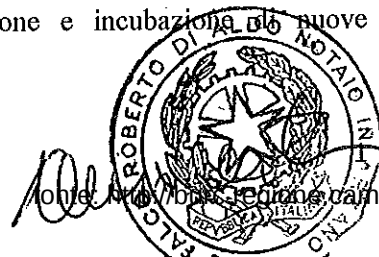
Oggetto

La Fondazione, con la tassativa esclusione di qualsiasi finalità di lucro, ha come oggetto la promozione e la diffusione della cultura scientifica, tecnica, umanistica ed artistica, della conoscenza dell'economia, dei problemi sociali e del tempo libero, attraverso attività di studio, ricerca, dibattito, didattica, formazione e creazione d'impresa. Inoltre è soggetto attivo nel campo della cooperazione allo sviluppo e dell'internazionalizzazione delle imprese.

A tale scopo la Fondazione:

- a) promuove iniziative di interesse sociale nei campi della cultura scientifica, tecnologica, umanistica, artistica dell'economia e del tempo libero;
- b) promuove e realizza "Parchi della Scienza" e "Città della Scienza", intesi come luogo di incontro fra i grandi raggiungimenti conoscitivi e la loro possibile utilizzazione produttiva, economica e sociale;
- c) gestisce, in modo diretto e indiretto, e/o partecipa alla gestione dei "Parchi della Scienza" e delle "Città della Scienza";
- d) promuove iniziative che favoriscano il pieno rapporto tra i cittadini e la Pubblica Amministrazione (P.A.) anche attraverso la realizzazione di servizi innovativi per la stessa P.A.;
- e) promuove e costituisce, assieme alla Pubblica Amministrazione, strutture di servizi, per la P.A. stessa nonché per associazioni, enti ed organizzazioni che perseguano finalità coerenti con quelle della Fondazione;
- f) promuove la piena valorizzazione del patrimonio culturale e delle risorse di conoscenza della società, anche attraverso attività di formazione e di stimolazione e incubazione di nuove imprese;

Antonio Minerva



- g) svolge attività di ricerca; inoltre stimola l'attività di ricerca e la sperimentazione in campo scientifico, culturale, artistico e sociale, utili allo sviluppo armonico del territorio e dei settori produttivi rispettosi della conservazione dell'ambiente, del patrimonio artistico e culturale esistente, dei bisogni collettivi, dei diritti umani;
- h) assume la gestione di servizi culturali, congressuali e per il tempo libero, nonché in generale di servizi pubblici locali nei campi di interesse e di attività della Fondazione;
- i) promuove e stimola iniziative che favoriscano la partecipazione del mondo finanziario e bancario al mondo della ricerca e della divulgazione scientifica, tecnologica e dei saperi;
- j) promuove la ricerca e la sperimentazione in campo scientifico, culturale, artistico e sociale, anche attraverso l'attribuzione di borse di studio a giovani meritevoli ed anche attraverso lo studio, progettazione e gestione di progetti e programmi di ricerca regionali, nazionali ed internazionali;
- k) promuove, progetta e gestisce attività di informazione, orientamento e formazione professionale, manageriale, specialistica e continua nonché azioni di ricerca e sperimentazione in detti ambiti;
- l) progetta e realizza attività di formazione e aggiornamento per il personale docente e non docente della scuola, anche attraverso l'uso di nuove tecnologie formative;
- m) promuove e stimola l'uso del metodo scientifico e dei saperi al fine di elevare il livello di qualità della vita e la qualità dei servizi pubblici;
- n) stimola l'applicazione dell'innovazione tecnologica coerente con lo sviluppo sostenibile;
- o) progetta, organizza e svolge attività di formazione, aggiornamento e orientamento all'istruzione e al lavoro;
- p) promuove la valorizzazione della cultura della cooperazione in ambito internazionale, con particolare attenzione alle collaborazioni scientifiche e culturali fra l'Europa e i Paesi dell'area mediterranea;
- q) promuove in qualità di NGO (non-Governmental Organization) in rapporto permanente con l'Unesco, l'attività di cooperazione internazionale e di assistenza ai migranti in ambito regionale, nazionale ed internazionale;
- r) promuove la creazione e sviluppo di nuova imprenditorialità, processi di innovazione e di internazionalizzazione delle PMI, anche attraverso la gestione di BIC, di Incubatori ed Incubatori d'Imprese certificati;
- s) promuove e realizza azioni volte a facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro;
- t) realizza ricerche e studi sulle tematiche economiche, sociali, culturali, organizzative e tecnologiche connesse allo sviluppo professionale e delle competenze;
- u) nei limiti statuari e al fine di dare rilievo a finalità definite nell'ambito della Regione Campania, promuove e gestisce progetti ed iniziative per la cooperazione internazionale in campo scientifico, culturale, ambientale, dello sviluppo economico e delle risorse umane;
- v) promuove e gestisce servizi di supporto direttamente o indirettamente dei "Parchi della Scienza" e "Città della Scienza".

Nell'ambito dei campi suindicati ed ai fini predetti, ribadendo la tassativa esclusione di ogni fine di lucro, la Fondazione si propone di realizzare nella pratica, con criteri di efficienza ed efficacia, esperienze, iniziative ed attività direttamente connesse a quella istituzionale, anche di carattere industriale e commerciale, che consentano di raggiungere tendenzialmente la piena autosufficienza del proprio bilancio.

A titolo esemplificativo e non tassativo, la Fondazione svolge le seguenti attività istituzionali: ATTIVITA' DI ISTRUZIONE :

- svolge attività museali;
- programmazione e produzione di mostre, conferenze, convegni e seminari;

Antonio Manno



- collaborazione con gli enti preposti alle comunicazioni radiotelevisive.

ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA CULTURA, DELL'ARTE, DELLA SCIENZA, DELLA RICERCA E DELLA SPERIMENTAZIONE:

- programmazione di mostre, proiezione di film, documentari, video, spettacoli teatrali e musicali, per la diffusione della scienza e dell'arte;
- incontri e manifestazioni in occasione di ricorrenze o altro;

ATTIVITA' DI FORMAZIONE:

- corsi di preparazione e corsi di perfezionamento, in particolar modo nelle discipline scientifiche, tecnologiche e sociali;
- corsi di formazione;
- costituzione di comitati o gruppi di studi e ricerca.

A supporto delle predette attività istituzionali ed in maniera ad esse direttamente connesse ed accessorie, la Fondazione potrà inoltre svolgere le seguenti attività:

ATTIVITA' EDITORIALE:

- pubblicazione di riviste e bollettini;
- pubblicazione di atti di convegni di seminari e di cataloghi;
- stampa e pubblicazione di materiale scientifico, tecnologico, culturale ed artistico sia su supporto cartaceo che multimediale.

ATTIVITA' DI SERVIZI ALLE IMPRESE ED AGLI ENTI PUBBLICI:

- creazione di impresa;
- organizzazione aziendale;
- apporti di innovazione tecnologica;
- assistenza per istruttoria ed erogazione di finanziamenti e contributi da parte di enti pubblici e privati nazionali ed internazionali.

ALTRE ATTIVITA' IMPRENDITORIALI E COMMERCIALI:

- produzione e vendita di materiale didattico, informativo, di sperimentazione, nei campi suindicati (libri, giochi, giocattoli scientifici e gadget);
- gestione di luoghi fissi di incontro culturale e sociale e dei relativi servizi di ristoro, accoglienza;
- gestione di servizi in ambito museale (bookshop, ristorazione, parcheggi, etc);
- promuove l'iniziativa economica strumentale al raggiungimento dei fini statutari, anche attraverso la partecipazione ad altre persone giuridiche.

La Fondazione potrà, inoltre, svolgere qualsiasi altra attività connessa ed accessoria a quella istituzionale, in particolare di tipo scientifico, culturale e ricreativo comunque conseguente ed aderente ai propri scopi.

La Fondazione utilizzerà, comunque, tutti i proventi delle sue attività esclusivamente per il raggiungimento dei propri fini istituzionali.

Roberto Arzano



Articolo 4

Patrimonio netto

Il Patrimonio netto è articolato in Patrimonio Vincolato e Capitale di Funzionamento.

4.1 - Il patrimonio vincolato.

Il patrimonio vincolato della Fondazione è costituito:

- a) dalle somme di denaro conferite con tale destinazione dai "Fondatori" mediante atti di dotazione alla Fondazione;
- b) dalle donazioni, dai legati, dai contributi istituzionali ed ogni altra forma di liberalità che vengano espressamente destinate al patrimonio vincolato della Fondazione salve le autorizzazioni di legge;
- c) dagli avanzi di gestione eventualmente destinati, con apposita delibera dell'Assemblea dei Soci, ad incremento del patrimonio vincolato.

4.2 - Il capitale di funzionamento.

Il capitale di funzionamento è costituito da:

- a) contributi istituzionali non espressamente vincolati all'incremento del patrimonio vincolato della Fondazione;
- b) contributi in conto capitale, in conto impianti e in conto esercizio, non espressamente vincolati all'incremento del patrimonio vincolato della Fondazione;
- c) donazioni, legati ed ogni altra forma di liberalità non espressamente vincolati all'incremento del patrimonio vincolato della Fondazione;
- d) eventuali avanzi di gestione non destinati ad incremento del patrimonio vincolato della Fondazione. Tutte le somme costituenti il capitale di funzionamento possono essere usate per la copertura di eventuali disavanzi di gestione.

4.3 - Destinazione utili od avanzi di gestione

In ogni caso non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, comunque costituenti il patrimonio ed il capitale di funzionamento, durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione e la distribuzione non siano imposte per legge.

Articolo 5

Soci Fondatori

Sono Fondatori i soci che risultano tali dall'atto costitutivo della Fondazione. Sono inoltre soci fondatori (Soci Istituzionali) le seguenti Istituzioni: Regione Campania e Città Metropolitana di Napoli. Possono, altresì, essere inseriti nell'elenco dei Soci Fondatori, ad insindacabile giudizio dell'Assemblea dei Soci Fondatori, con delibera adottata con la maggioranza dei due terzi dei presenti e con la presenza di almeno il 50 + 1% dei Soci Fondatori stessi:

- 1) persone fisiche o giuridiche di particolare prestigio o che abbiano acquisiti meriti nei confronti della Fondazione, o cui la Fondazione riconosca compiti di indirizzo, controllo o garanzia;
- 2) persone fisiche o giuridiche che apportino un contributo di adesione commisurato al patrimonio vincolato della Fondazione.

Gulfari Amaro


fonte: <http://www.regione.campania.it>

La qualità di Socio Fondatore non è trasmissibile e cessa:

- per morte del socio;
- per recesso del socio ai sensi dell'art. 24 comma II, C.C.;
- per esclusione del socio ai sensi dell'art. 24 comma III, C. C.

Ad ogni socio Fondatore compete, nell'Assemblea dei soci Fondatori, un solo voto.

I soci contribuiscono alla vita dell'Ente nelle forme definite dall'Assemblea dei Soci. Salvo diversa disposizione dell'Assemblea, i soci con personalità giuridica od Istituzioni, perdono predetto status nei seguenti casi:

1. qualora omettano di corrispondere il contributo deliberato in fase di adesione;
2. qualora omettano di corrispondere annualmente il contributo minimo deliberato dall'Assemblea dei Soci della Fondazione la quale terrà conto dei contributi già deliberati dal socio persona giuridica od istituzione in fase di adesione e/o successivamente.

I soci che abbiano receduto, o siano stati esclusi, o che abbiano cessato di appartenere alla Fondazione, non possono riprendere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio della Fondazione stessa.

Articolo 6

Organi

Gli organi della Fondazione sono:

- 1) Assemblea dei Soci;
- 2) Consiglio di Amministrazione;
- 3) Presidente e Vice Presidente della Fondazione;
- 4) Amministratore Delegato;
- 5) Segretario Generale;
- 6) Collegio Sindacale.

Articolo 7

Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è composta da tutti i soggetti di cui al precedente art. 5.

L'appartenenza alla Fondazione ha carattere libero e volontario ma impegna i Soci al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

Essa è presieduta dal Presidente della Fondazione ovvero, nei casi di cui al successivo art. 12, dal Vicepresidente.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno entro il 30 aprile, per esaminare ed approvare il bilancio consuntivo della Fondazione.

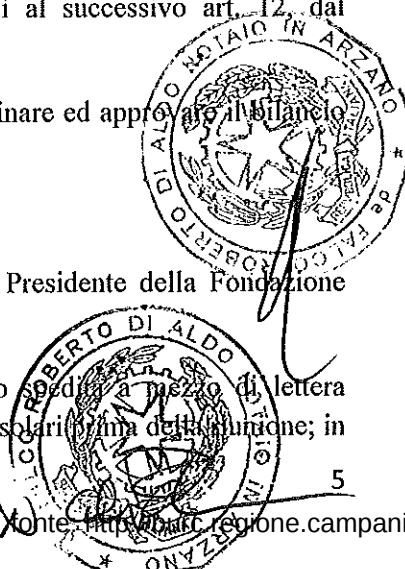
In caso di necessità il Bilancio potrà essere approvato entro il 30 giugno.

L'Assemblea dei Soci viene convocata presso la sede della Fondazione dal Presidente della Fondazione ovvero, nei casi di cui al successivo art. 12, dal Vice Presidente.

La convocazione avviene mediante comunicazione diretta agli aventi diritto o a mezzo di lettera raccomandata o a mezzo PEC (posta elettronica certificata), almeno otto giorni prima della riunione; in

Roberto Di Aldo

Roberto Di Aldo



caso di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a tre giorni solari, purché la comunicazione sia effettuata a mezzo di telegramma; la comunicazione, oltre l'ordine del giorno, dovrà contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione.

La convocazione dell'Assemblea per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale avviene, nelle predette forme, almeno 15 giorni solari prima della seduta; in caso di urgenza tale termine può essere ridotto a 7 giorni solari, purché la comunicazione sia effettuata a mezzo telegramma.

All'Assemblea dei Soci partecipano, senza diritto di voto, i membri del Consiglio di Amministrazione ed il Segretario Generale.

I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti in apposito libro, da un dipendente della Fondazione a tanto incaricato dall'Amministrazione.

Articolo 8 **Poteri dell'Assemblea dei Soci**

All'Assemblea dei Soci spettano i seguenti poteri:

- 1) discussione ed approvazione dei piani pluriennali di indirizzo;
- 2) discussione ed approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi presentati dal Consiglio di Amministrazione;
- 3) modifiche statutarie;
- 4) nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, in conformità al successivo art. 9;
- 5) nomina e revoca del Presidente e del Vice Presidente;
- 6) nomina e revoca dell'Amministratore Delegato;
- 7) nomina, ai sensi del successivo art. 15, dei membri del Collegio Sindacale scelti esclusivamente tra gli iscritti al Registro dei Revisori contabili, determinando il compenso dei membri effettivi del Collegio stesso;
- 8) inserimento nell'Elenco dei Soci di nuovi Soci ed esclusione di Soci, ai sensi dell'art. 5;
- 9) stabilisce il contributo annuale che i Soci Istituzionali ed i Soci Persone Giuridiche sono tenuti a corrispondere. L'Assemblea dei Soci delibera a maggioranza semplice dei presenti purché ad essa partecipino almeno il 50%+1 degli aventi diritto.

In seconda convocazione, l'Assemblea dei Fondatori delibera a maggioranza semplice dei presenti, purché ad essa partecipino almeno un terzo degli aventi diritto.

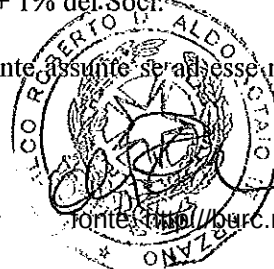
In caso di parità di voto prevale il voto del Presidente ovvero, nei casi di cui al successivo art. 12, del vice Presidente.

Sulle modifiche di Statuto, sulla revoca del Presidente e sull'accettazione di nuovi Soci, l'Assemblea delibera con la maggioranza dei due terzi dei presenti e con la presenza di almeno il 50 + 1% dei Soci.

Le deliberazioni relative agli argomenti di seguito indicati non sono validamente assunte se ad esse non ha concorso con il voto favorevole la Regione Campania:

Antonio...

Rosa...



- provvedimenti modificativi del patrimonio vincolato della Fondazione;
- modifiche statutarie riguardanti la devoluzione del patrimonio nell'ipotesi di estinzione della Fondazione.

È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto.

Articolo 9

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri, uno con le Funzioni di Presidente, uno con le funzioni di Amministratore Delegato ed un altro con le funzioni di Vice Presidente, tutti eletti, anche fra non Soci, dall'Assemblea dei Soci. Il Vice Presidente è eletto su indicazione del neo Presidente della Fondazione mentre un consigliere è eletto su indicazione del Presidente della Regione Campania, così come previsto all'art. 8.

L'indicazione del membro del Consiglio di Amministrazione di competenza del Presidente della Regione Campania dovrà pervenire alla Fondazione almeno un giorno prima della seduta dell'Assemblea convocata per la nomina del Consiglio di Amministrazione. In caso di mancata indicazione, al fine di garantire il corretto funzionamento dell'Ente, l'Assemblea, su proposta del Presidente, procederà ugualmente alla nomina del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente della Fondazione ovvero, nei casi di cui all'art. 12, dal Vice Presidente.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

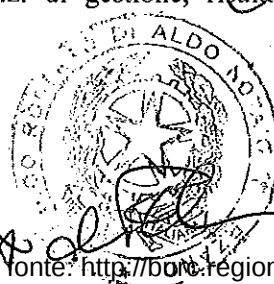
Qualora taluno di essi venga meno per qualsiasi motivo, il Consiglio di Amministrazione provvederà a completarsi per cooptazione. I sostituti restano in carica fino alla successiva riunione dell'Assemblea dei Fondatori.

Articolo 10

Poteri del Consiglio di Amministrazione

Al Consiglio di Amministrazione (CdA) spettano i seguenti poteri:

- 1) predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
- 2) nomina e revoca del Segretario Generale. Il Consiglio di Amministrazione potrà affidare tale incarico ad interim all'Amministratore Delegato;
- 3) costituire società commerciali;
- 4) alienare immobili o altri cespiti del patrimonio della Fondazione previa autorizzazione dell'Assemblea dei Soci;
- 5) proporre all'Assemblea dei Soci la eventuale destinazione degli avanzi di gestione, risultanti dal rendiconto annuale, ad incremento del patrimonio della Fondazione;
- 6) istituire uffici e rappresentanze sia in Italia che all'estero;
- 7) approvare la pianta organica dell'Ente.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Al Consiglio di Amministrazione spettano l'amministrazione e la gestione della Fondazione. Il Consiglio di Amministrazione può nominare procuratori ed istitutori.

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce altresì le linee di politica del personale.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare in parte i suoi poteri al Presidente e/o all'Amministratore Delegato purché essi siano conferibili per legge.

Per motivi di urgenza, il Presidente e/o l'Amministratore delegato, nell'ambito delle rispettive deleghe, potranno adottare decisioni proprie del Consiglio di Amministrazione, sottoponendole al Consiglio di Amministrazione stesso, per la necessaria ratifica, entro e non oltre 15 giorni dal compimento dell'atto.

Il Consiglio, infine, può esprimere il proprio parere vincolante su ogni altro oggetto sottoposto alla sua attenzione dal Presidente.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente ovvero, nei casi di cui al successivo art. 12, del Vice Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Fondazione ogni volta che il Presidente ovvero, nei casi di cui all' art. 12, il Vice Presidente , lo ritenga opportuno, o quando ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri in carica.

La convocazione è fatta dal Presidente ovvero, nei casi di cui all' art.12, dal Vice Presidente , mediante lettera raccomandata a/r, fax o PEC, di invito a ciascun consigliere almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

In caso di particolare urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato per telegramma almeno un giorno prima.

L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione, nonché dell'ordine del giorno.

Il Presidente può consentire, con l'accordo unanime degli Amministratori intervenuti, la partecipazione alla riunione ed alle deliberazioni di uno o più Amministratori mediante idoneo collegamento video telefonico, purché il Presidente stesso ed il Segretario siano nello stesso luogo e a ciascuno dei partecipanti sia permesso di individuare gli altri, intervenendo in tempo reale nella discussione, e sia loro consentito di visionare o ricevere documentazione riguardante la riunione e poter trasmettere.

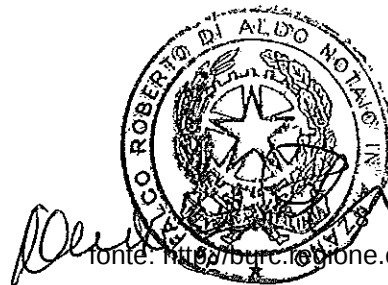
Le funzioni di Segretario del Consiglio di Amministrazione sono svolte da un dipendente della Fondazione a tanto incaricato dall'Amministrazione.

I membri del Consiglio di Amministrazione possono assistere alle riunioni dell'Assemblea dei Soci.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio di Amministrazione definisce i poteri gestionali del Segretario Generale e ne verifica l'operato.

Antonio M. ...



Articolo 11

Presidente

Il Presidente della Fondazione viene eletto nei modi di cui al precedente art. 9. Il Presidente resta in carica per tre esercizi, ovvero sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della sua carica.

Il Presidente della Fondazione presiede l'Assemblea dei Soci ed il Consiglio di Amministrazione. E' rieleggibile.

Il Presidente cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea dei Soci.

Il Presidente sorveglia sul buon andamento della Fondazione.

Al Presidente ovvero, nei casi di cui all' art.12, al Vice Presidente spetta la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente ha facoltà di nominare un Consiglio Scientifico con carattere consultivo, composto da personalità di comprovata autorevolezza. Ai membri di tale consiglio non spetta alcun emolumento sotto qualunque forma.

Articolo 12

Il Vice Presidente

Il Vice Presidente della Fondazione viene eletto nei modi di cui al precedente art. 9. Il Vice Presidente, salvo revoca, resta in carica per tre esercizi, e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della loro carica. E' rieleggibile.

Al Vice Presidente il Presidente può affidare proprie deleghe.



Articolo 13

Amministratore Delegato

L'Amministratore Delegato viene eletto nei modi di cui al precedente art. 8, dura in carica tre esercizi, e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della loro carica. E' rieleggibile.

L'Amministratore Delegato cura gli affari della Fondazione e compie tutti gli atti per i quali sia stato delegato dal Consiglio di Amministrazione.

Dà esecuzione alle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione, sottoscrivendo gli atti a ciò necessari, adotta tutti i provvedimenti necessari all'attuazione dei programmi della Fondazione.

A norma dell'art. 2381, comma 5, del codice civile, l'Amministratore Delegato cura l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile affinché sia adeguato alla natura e alle dimensioni della Fondazione e riferisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dall'Ente e dalle sue controllate. L'Amministratore Delegato, nell'esercizio delle proprie deleghe, è coadiuvato dal Segretario Generale.

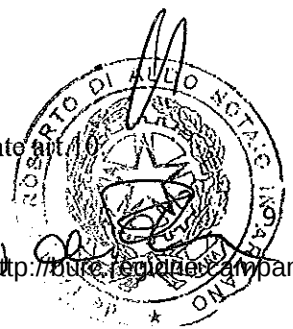
Articolo 14

Segretario Generale

Il Segretario Generale (S.G.) della Fondazione è nominato nei modi di cui al precedente art. 10.

Giuliano

[Signature]
[Signature]
<http://www.regione.campania.it>



Il Consiglio di Amministrazione determina la durata dell'incarico che in ogni caso cessa decorsi novanta giorni dalla ricostituzione del CDA.

L'incarico è rinnovabile.

Il S.G. assicura l'attuazione delle attività della Fondazione, garantendo l'organicità e la funzionalità della struttura organizzativa.

Collabora, per le parti istituzionalmente di loro competenza, con il Presidente e con l'Amministratore Delegato nella esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione. Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e della Assemblea dei Soci.

Articolo 15

Il Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati, esclusivamente, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili, dall'Assemblea dei Soci.

Uno dei Sindaci effettivi è nominato su designazione del Presidente della Regione Campania. Il Collegio Sindacale dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica ed è rieleggibile.

La carica di Presidente del Collegio spetta al Sindaco nominato su designazione del Presidente della Regione Campania.

Sono cause di ineleggibilità e di incompatibilità con la carica di Sindaco quelle previste dagli artt. 2382 e 2399 C.C..

Il Collegio Sindacale accerta la regolare tenuta delle scritture contabili; effettua verifiche di cassa; provvede al riscontro della gestione finanziaria; esprime, mediante apposite relazioni, il suo parere sui bilanci consuntivi.

Al Collegio Sindacale sono attribuite sia le funzioni previste dagli artt. 2403 e seguenti C.c., che quelle previste dall'art. 2409 bis C.c..

Il Consiglio di Amministrazione, fermo restando che le funzioni previste dagli artt. 2403 e seguenti C.c., e quelle previste dall'art. 2409 bis C.c. sono svolte dal Collegio Sindacale, può attribuire ad una società di Revisione il compito di produrre una relazione annuale contenente il giudizio sul bilancio d'esercizio e relazioni sulle situazione contabili periodiche, documenti che si affiancheranno a quelli previsti, per legge e/o per statuto nelle competenze del Collegio Sindacale.

I membri del Collegio Sindacale assistono alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed alle riunioni dell'Assemblea dei Soci.

Articolo 16

Durata della Fondazione

La durata della Fondazione è a tempo indeterminato.

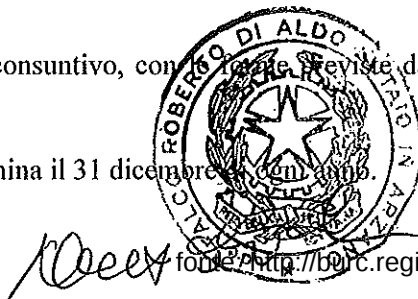
Articolo 17

Rendiconto

La Fondazione redige annualmente un rendiconto, quale bilancio consuntivo, con le modalità previste dagli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile.

Il percorso di riferimento del rendiconto ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Gilberto



Articolo 18

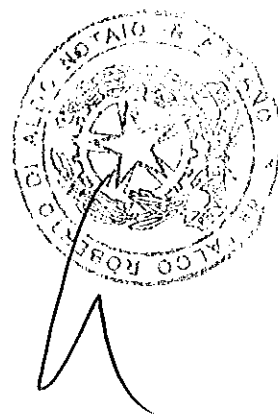
Devoluzione del Patrimonio

In ogni caso di estinzione della Fondazione, i beni residui dopo l'esaurimento delle operazioni di liquidazione sono devoluti a fini di pubblica utilità alla Regione Campania, che provvederà ai sensi dell'art. 31 C.C..

Articolo 19

Rinvio normativo

Per quanto non previsto nel presente Statuto si richiamano le disposizioni di legge ed in particolare le norme contenute nel codice civile e nelle relative norme di attuazione.



Roberto Di Aldo

